

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO

1

Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 e della L.R. 04/03/2010 n.18 (Norme in materia funeraria).

ARTICOLO 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
 - 2.2. Copia del presente Regolamento.
 - 2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
 - 2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - 2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.L. N. 9 , sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dalla A.S.L. N. 9 di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.
5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 30 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. N. 9 che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98)

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. N. 9 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 12

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 13

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente del Servizio correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. N. 9 ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
 - 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Salgareda, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 14

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

ARTICOLO 15

Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 16

Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Salgareda, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 17

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Principale di Salgareda e nel cimitero delle frazioni di Campo di Pietra – Campo Bernardo.

ARTICOLO 18

Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Salgareda.

ARTICOLO 19

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90)
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 20

Criteri di assegnazione

1. Nei Cimiteri del Comune di Salgareda, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto.
2. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di Salgareda, le quali non hanno parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.
3. E' ammessa la concessione di loculi a persone vedove, le quali, non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.
4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
5. Eventuali concessioni dei secondi loculi, sono ammesse a condizione che:
 - 5.1. il coniuge superstite abbia già superato il 70° anno d'età al momento del decesso del consorte.
 - 5.2. il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto, che abbia superato il 70° anno d'età.

- 5.3. la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 70 anni, di figlio unico deceduto.
- 5.4. la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 70° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.
6. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.
7. In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri del Comune di Salgareda, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.
8. Qualora, per mancanza di loculi nel Cimitero di Salgareda, si verificassero tumulazioni provvisorie, nel cimitero di Campo di Pietra-Campo Bernardo di salme, che non ne avevano il diritto alla tumulazione, il familiare, al momento della disponibilità dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel Cimitero Salgareda, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune.
9. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:
- 9.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
- 9.2. Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 70° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente. (per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo).
- 9.3. Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile, soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n° 6 del presente articolo.
- 9.4. Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura (per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate alla lettera ai commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 del presente articolo).
10. Nel cimitero principale di Salgareda, debbono essere ricevute:
- 10.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Salgareda, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
- 10.2. Salme delle persone morte fuori del Comune di Salgareda, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- 10.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nei Cimiteri di Salgareda.
- 10.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Salgareda.
- 10.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Salgareda.
- 10.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Salgareda e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
- 10.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
- 10.8. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
11. Nel cimitero rurali di Campo di Pietra-Campo Bernardo debbono essere ricevute:
- 11.1. Salme che, al momento del decesso erano residenti nel rispettivo territorio di pertinenza 1.
- 11.2. Salme che avevano già tumulato nello stesso, a carattere definitivo, il proprio coniuge o congiunti fino al 1° grado di parentela ovvero genitori o figli, (art. 77 c.c.).

ART. 21

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.
2. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi previa corresponsione degli interessi. La richiesta di rateizzazione per max 6 rate mensili si perfeziona con la presentazione di polizza fidejussoria annuale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 22

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. n. 9, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - 3.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
 - 3.2. Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - 3.3. Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
 - 3.4. Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III

SEPOLTURE

ARTICOLO 23

Sepulture Gratuite

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.

ARTICOLO 24

Sepulture a Pagamento

2. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale, sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 25

Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Salgareda.

ARTICOLO 26

Inumazione

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Salgareda, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Salgareda, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali.

2.4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 27

Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:

1.1. Inumazioni ordinarie decennali.

1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.

1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.

1.4. Inumazioni ordinarie di arti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 28

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.285/90 privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del D.P.R. 285/90 si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R 285/90 e dall'art 16 della Circ.Min.Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 29

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
 - 1.1. Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
 - 1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - 1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
 - 1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
 2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
 3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
 4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M.
 5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
 6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
 7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
 8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 30

Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Salgareda e fuori dal Comune di Salgareda.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 31

Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 32

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 33

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. n 9 o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 34

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione :
 - 5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
 - 5.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. n. 9 o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 35

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 36

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
 - 2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - 2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - 3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti

mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01

6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile del Servizio il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 37

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della dell'A.S.L. n.9 nei seguenti casi:

1.1. Esumazione straordinaria;

1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento,

1.3. Risanamento tombe;

1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune di Salgareda o fuori Comune;

1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ARTICOLO 38

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI CREMAZIONE

ARTICOLO 40

Crematorio e tenuta Registro

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili. Ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 viene disposta la seguente disciplina:

a. Per quanto riguarda l'istituzione del registro della cremazione:

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Demografico, su modello approvato dall'ufficio medesimo;
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello come previsto dall'art.48, c.3. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la

trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

b. Per quanto concerne la disposizione delle ceneri:

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale;
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 406 del 30/11/1993;
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - In aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - Nel Fiume Piave.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna a personale comunale addetto.
10. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 24/2009.

c. Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione:

1. Ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi demografici e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, è assegnato il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.
2. Il Comune potrà eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri.
3. **L'urna dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali).** L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
4. Viene disposta la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;

- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
- Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
- Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.

5. Per l'affidamento dell'urna non sarà corrisposta alcuna tariffa.

d. Per quanto riguarda l'interramento di urna cineraria in cimitero:

1. Dovrà essere individuata l'area ove consentire l'interramento delle urne cinerarie;
2. L'urna da interrare dovrà essere in materiale non biodegradabile;
3. Detto interramento sarà oggetto di concessione secondo tariffe che saranno disposte;
4. Sarà consentito, a titolo non oneroso, l'interramento dell'urna cineraria non biodegradabile anche nelle aree già avute in concessione.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 41

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

CIMITERO CAPOLUOGO

1. Apertura tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 08,00
 - 1.1. Nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto, l'apertura è anticipata alle 07,00
2. La chiusura, è regolata dagli orari come sotto stabilito:
 - 2.1. Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio alle ore 17,00.
 - 2.2. Marzo - Ottobre - alle ore 18,00.
 - 2.3. Aprile - Settembre alle ore 19,00
 - 2.4. Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - alle ore 19,30.

CIMITERO FRAZIONI

1. IL cimitero di Campo di Pietra-Campo Bernardo osserva gli stessi orari del Cimitero del Capoluogo
2. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 42

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

1. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati

per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

3. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

4.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.

4.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.

4.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua,

4.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 43

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.

1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.

1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

1.4. Introdurre oggetti irriverenti.

1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.

1.6. Consumare cibi e bevande.

1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.

1.9. Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.

1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.

1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.

1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.

1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).

1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.

1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.

1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 44

Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 45

Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 46

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

ARTICOLO 47

Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 48

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 50

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
 - 1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2. L'inizio e la fine della concessione
 - 5.3. La durata.
 - 5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
 - 5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte

5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 51

Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere trentennali o novantanovenali rinnovabili.

2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto, tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate ai commi 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 art. 20 del presente regolamento.

3. LE CONCESSIONI TRENTENNALI SI DISTINGUONO IN:

3.1. Aree per inumazione

3.2. Loculi o sarcofagi per adulti e loculi ossario

3.3. Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.

4. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.

6. Allo scadere della concessione, dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

7. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

8. LE CONCESSIONI NOVANTANENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:

8.1. Edicola di famiglia.

8.2. Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

ARTICOLO 52

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:

1.1. Di salma per i loculi,

1.2. Di resti ossei per le cellette ossario,

1.3. Di salme di neonati per loculi bambini.

1.4. Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.

3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Responsabile del Servizio competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.

4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.

5. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare.

6. L'assegnazione avverrà, partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi.

7. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.
8. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma 2 dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 53

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
3. Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ARTICOLO 54

Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione come al precedente art. 35, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 55

Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 56

Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 57

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 58

Divisione, Subentri

2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, (decurtato di un 10% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 60

Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 61

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 62

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,

1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.

1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 63

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 64

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 65

Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.

1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto è vietato:

2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.

2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.

2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - ISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 67

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

ARTICOLO 68

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 69

Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

2.1. Le generalità del defunto,

2.2. Il numero della sepoltura,

2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

ARTICOLO 70

Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 71

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 72

Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 1).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 73

Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. n. 9.

ARTICOLO 74

Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 60 del presente regolamento.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 75

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Sono comunque qui integralmente recepite le norme introdotte dalla D.G.R. 10.09.1990, n. 1533 all'oggetto "Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni" e D.G.R. 3.07.2007, n. 2051 all'oggetto "Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diversa dai cimiteri, ex articolo 105 D.P.R. 285/90. Revisione ed integrazione della D.G.R. n. 1533 del 14 giugno 2002"

Il presente Regolamento si applica per le parti non in contrasto o modificate dalla nuova L.R. 04/03/2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e che lo stesso verrà adeguato a tale nuova normativa a seguito dell'approvazione delle disposizioni regionali di cui all'art.2 della predetta L.R. n.18/2010.

ARTICOLO 76

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado	Trisavi	II grado	Fratelli Sorelle
	III Grado	Bisnonni		
	II Grado	Nonni		
	I Grado	Genitori		
Ñ			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
Ò			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado	Figli	VI grado	Altri cugini
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)		
	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)